

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
PEC va@pec.mite.gov.it

e.p.c.

Spett.le
Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per
l'Etruria Meridionale
sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 8966] Istanza di VIA - PNIEC nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Tarquinia", composto da 8 aerogeneratori aventi potenza unitaria di 6,6 MW e potenza complessiva di 52,8 MW, da realizzarsi nei comuni di Tarquinia (VT) e Tuscania (VT).
Proponente: SKI 31 S.r.l.

Riscontro alla nota del Comune di Montalto di Castro prot. n. 66431/MASE del 26.04.2023.

Con nota prot. 36756/MITE del 13.03.2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE") ha trasmesso la "Comunicazione di cui all'art. 27, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii", ai fini della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione relativa all'impianto in oggetto.

Con nota prot. 0081691 del 19.05.2023 trasmessa alla scrivente dal MASE, il Comune di Montalto di Castro (il "**Comune**") ha formulato alcuni rilievi in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto, richiedendo chiarimenti ed integrazioni.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

1. Si precisa che l'intervento in oggetto non interessa direttamente il territorio del Comune di Montalto di Castro, né con riferimento agli aerogeneratori di progetto né con riferimento alle opere di connessione. Pertanto, non può ritenersi che il progetto espliciti un "notevole impatto" sotto il profilo ambientale e paesaggistico sul territorio di tale Comune.

Con riferimento alla richiesta di “*ulteriori approfondimenti afferenti all’analisi dell’intervisibilità per cui si rendono necessari rendering idonei a dimostrare l’incidenza visiva dell’intervento da tutti i recettori visibili*”, si rimanda ai seguenti elaborati:

- 2800_5100_TARQ1_SIA_R08_T01_Rev01_FOTOINSERIMENTI

2. Il Comune osserva inoltre che “*il cumulo di impianti FER presenti nella zona interessata*” comporta “*una concentrazione tale di infrastrutture da rendere i nuovi inserimenti territorialmente insostenibili, poiché di per sé lesivi del dovere di equa distribuzione delle fonti FER sul territorio nazionale quale diretta espressione...del Burden Sharing...*”.

Fermo restando che, per le ragioni sopra evidenziate, il progetto non presenta interferenze con il territorio del Comune di Montalto di Castro, che non risulta quindi direttamente impattato dall’iniziativa in oggetto, con riferimento a tale inciso ed alla richiesta di “giustificare l’installazione” dell’impianto proposto, la scrivente sottolinea che non sussiste nel quadro normativo nazionale di riferimento un parametro riferibile al richiamato ‘principio di equa distribuzione degli impianti sul territorio’ che possa, di per sé, al netto di ogni altra valutazione legata alle specifiche caratteristiche del progetto, orientare in senso negativo il procedimento autorizzatorio di impianti FER. Pertanto, in mancanza di profili di inidoneità dell’area legati alla concentrazione di iniziative progettuali, che siano stati specificamente individuati dalle autorità competenti nel rispetto del quadro normativo vigente, non possono essere ritenute sussistenti generali preclusioni alla realizzabilità di impianti FER sulla scorta di tale affermato principio.

Non risulta inoltre condivisibile, ad avviso della scrivente, il richiamo al fabbisogno energetico della Regione Lazio quale elemento giustificativo rispetto all’installazione di nuovi impianti FER nel territorio considerato.

Infatti, la nozione di *Burden Sharing* (introdotta dal D.M. MiSE 15 marzo 2012 - “**D.M. Burden Sharing**”) non è finalizzata all’individuazione di soglie massime di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini della (mera) copertura del fabbisogno energetico locale, bensì alla definizione di obiettivi minimi ripartiti tra le Regioni per il raggiungimento di obiettivi nazionali, in coerenza con i target assegnati dall’Unione Europea all’Italia.

Si osserva, in ogni caso, che gli obiettivi ad oggi presi in considerazione sono attualmente in fase di revisione a livello europeo, in particolare tramite l’adozione del pacchetto “Pronti per il 55%”, a mezzo del quale l’Unione Europea si pone l’obiettivo di incrementare sino ad almeno il 42,5% la quota attuale di energia rinnovabile entro il 2030; pertanto, gli obiettivi nazionali e, conseguentemente, anche quelli fissati a livello regionale, sono destinati in tempi brevi ad essere oggetto di una revisione che comporterà un decisivo incremento della quota di fabbisogno energetico da soddisfare attraverso il ricorso all’energia da fonti rinnovabili. Occorre considerare, del resto, che la politica energetica attuale non mira a “generici obiettivi di contenimento e progressiva eliminazione delle fonti fossili”, ma a rispondere alla crisi energetica aggravata dagli avvenimenti degli ultimi anni, che ha radicalmente stravolto lo scenario energetico, climatico ed ambientale che aveva ispirato l’adozione delle misure di Burden Sharing sopra citate, e che ha portato in tempi recenti all’affermazione del principio per cui la realizzazione di impianti FER costituisce, nel bilanciamento tra principi, “**interesse pubblico prevalente**” (si veda, al riguardo, il Regolamento UE 2022/2577); le misure di

Burden Sharing adottate nel contesto previgente, pertanto, sono ormai obsolete, e non possono costituire parametro di riferimento per la valutazione dell'iniziativa in oggetto.

Si sottolinea, da ultimo, che non è ragionevole sostenere che la ripartizione degli obiettivi di politica energetica debba avvenire in maniera indifferenziata, senza considerazione alcuna delle specificità e delle naturali vocazioni che caratterizzano i diversi territori, anche in ossequio a principi di solidarietà e responsabilità nei confronti delle aree con minor potenziale di sviluppo delle fonti rinnovabili. Con particolare riferimento alla fonte eolica, si osserva che la possibilità di sviluppo di impianti eolici sul territorio è inevitabilmente influenzata dalla presenza di condizioni anemometriche favorevoli, ragion per cui, per tale fattore naturale, alcune aree, ivi inclusa quella individuata per la realizzazione dell'impianto in oggetto, risultano maggiormente "vocate" rispetto ad altre a contribuire al raggiungimento di tali obiettivi condivisi.

3. Da ultimo, con riferimento alle considerazioni svolte in merito *"alla conformità del progetto proposto rispetto alla pianificazione acustica"*, ed al rilievo per cui le soglie di emissione previste dalla zonizzazione risulterebbero violate dall'intervento in oggetto, si segnala che la scrivente ha compiuto tutti gli accertamenti richiesti dalla normativa vigente in merito a tale aspetto. In proposito, si rimanda ai seguenti elaborati:
 - 2801_5100_TARQ1_PD_R26_Rev0_INTEGRAZIONE ALLO STUDIO PREVISIONALE ACUSTICO

Auspiciando la possibilità di apertura di un confronto costruttivo con l'amministrazione comunale interessata, si porgono distinti saluti.

Milano, 16/06/2023

La Dichiarante

Carla Di Tillio

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)